

LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER LE AUTORITÀ COMPETENTI E PER GLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI IN MATERIA D'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

Ambito di applicazione

Le Linee di Indirizzo riguardano le aree specifiche (extra-agricole) frequentate dalla popolazione nel suo insieme (la quale include pertanto anche i gruppi vulnerabili), nonché le aree naturali protette (Parchi, Riserve, Aree di Riequilibrio Ecologico, Paesaggi protetti) e i Siti della Rete Natura 2000 (*).

Riguardano inoltre le aree agricole adiacenti o prossime a quelle frequentate dalla popolazione e le aree agricole presenti all'interno delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000.

Le Autorità competenti (es. Comuni, Enti gestori di aree naturali protette, ecc..) sono tenute ad adottare le disposizioni contenute nel presente documento all'interno degli specifici atti regolatori di propria competenza (es. Regolamento Comunale di Igiene, Piano di gestione dei siti della Rete Natura 2000, ecc..).

Gli utilizzatori professionali sono tenuti a rispettare le disposizioni previste nelle presenti Linee di Indirizzo e in ogni eventuale disposizione più restrittiva disposta dai singoli Comuni nei casi di necessità o di maggiore tutela della salute pubblica nell'ambito dell'applicazione del principio di precauzione.

(*) E' possibile visualizzare l'elenco delle Aree naturali protette (Parchi, Riserve, Aree di Riequilibrio Ecologico, Paesaggi protetti) e dei Siti della Rete Natura 2000, ricompresi nel territorio della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo web: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000>

Finalità

Le Linee di Indirizzo forniscono indicazioni di maggiore dettaglio e indirizzi operativi che integrano quanto già disposto dal PAN ai punti A.5.6 e A.2.2.

Esse riguardano esclusivamente l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree agricole prossime a queste. Ribadiscono inoltre quanto previsto al punto A.5.6.1 "Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida" in merito alla gestione della flora infestante in ambiente urbano.

Scopo delle Linee di Indirizzo regionali è pertanto quello di fornire indicazioni:

A. alle diverse Autorità competenti (es. Comuni, Enti gestori di aree naturali protette, ecc..) in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili in merito:

A.1) alla individuazione dei mezzi di difesa idonei per il controllo degli organismi nocivi alle piante e delle erbe infestanti in ambiente urbano e, in generale, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili così come previsto ai punti del PAN:

– A.5.6.1 - *Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida*;

– A.5.6.2 - *Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida*;

A.2) alle modalità di informazione preventiva e di avviso alla popolazione relativamente agli ambiti indicati ai punti A.5.4, A.5.5 e A.5.6 del PAN in merito a:

– modalità di segnalazione;

– caratteristiche dei cartelli da apporre nelle aree oggetto di trattamenti fitosanitari;

A.3) alle procedure di notifica alle Autorità competenti (Dipartimento di Sanità Pubblica delle Aziende USL, ARPAE Emilia-Romagna e Comuni) dei trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree specifiche indicate ai punti A.5.4, A.5.5 e A.5.6 del PAN;

B. agli Utilizzatori Professionali per l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti o prossime a quelle frequentate dalla popolazione in merito:

B.1) alla segnalazione preventiva e avviso alla popolazione dei trattamenti negli ambiti agricoli prossimi ad aree potenzialmente frequentate dalla popolazione interessata e potenzialmente

esposta ai prodotti fitosanitari (punto A.2.2 del PAN) ed in particolare:

- alla modalità di segnalazione;
- alla attribuzione di una dimensione al termine “in prossimità” previsto per l’apposizione della segnalazione del trattamento;

B.2) ai sistemi di contenimento della deriva che, così come previsto al punto A.5.6 del PAN, consentono di ridurre a 10 metri la distanza fra le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e quelle agricole trattate con prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici, e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, (per le corrispondenti frasi H vedasi Tabella allegata), ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2003 e s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008.

A. Indicazioni alle diverse Autorità competenti in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (definite al punto A. 5.6 del PAN)

Le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili così come definito nel PAN, includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunque, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio.

E’ fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l’apposizione di cartelli che indicano, tra l’altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all’area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell’etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.

Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.

A.1) Individuazione dei mezzi di difesa idonei per il controllo degli organismi nocivi alle piante e delle erbe infestanti

Il controllo degli organismi nocivi alle piante e delle erbe infestanti in ambiente urbano e, in generale, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, deve essere effettuato prioritariamente ricorrendo a mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari con particolare riferimento a quelli meccanici, fisici e biologici.

In ambiente urbano le Autorità locali competenti per la gestione della flora infestante, così come previsto al punto A.5.6.1 “Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida” del PAN, devono individuare:

- a) le aree dove il mezzo chimico è vietato;
- b) le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all’interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi. Tali aree devono comunque avere le seguenti caratteristiche:
 1. la presenza della popolazione in tali aree deve essere saltuaria o limitata a brevi periodi di tempo;
 2. deve essere possibile delimitarle e circoscriverle per impedirne l’accesso alla popolazione, dopo l’esecuzione del trattamento, per il periodo di tempo necessario a evitare qualsiasi effetto avverso.Rientrano in tale contesto, ad esempio, i parcheggi, le aree di deposito, aree coltivate comprese nel territorio urbano, ecc..

In particolare si fa comunque divieto di utilizzo di prodotti chimici nelle aree cortilive dei plessi scolastici delle scuole dell’infanzia, primaria e centri diurni per l’infanzia e nelle aree gioco dei

parchi destinati ai bambini.

Relativamente a quanto previsto nel Pan (A.5.6.1) in particolare sono previste le seguenti misure:

- i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, indicate al precedente punto A.
- in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Fermo restando quanto previsto al sopra richiamato punto A.5.6.1 del PAN, per la gestione della flora infestante in ambiente urbano, ai fini della tutela della salute della popolazione, è in ogni caso fortemente raccomandato l'utilizzo di tecniche alternative all'uso di prodotti chimici di sintesi anche se più onerose e complesse. In particolare in prima istanza occorre considerare la possibilità di ricorrere a mezzi meccanici (sfalcio periodico della flora infestante) e/o fisici (pirodisebbo, utilizzo di acqua calda, vapore ecc..) lasciando l'utilizzo del mezzo chimico esclusivamente in un approccio integrato con mezzi non chimici e comunque privilegiando i prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio. L'uso di prodotti erbicidi, laddove previsto, deve essere valutato come una soluzione estemporanea e limitata a quelle situazioni nelle quali gli altri mezzi alternativi non sono praticabili. E' il caso, ad esempio, della gestione di alcuni tappeti erbosi dove deve essere effettuato un controllo selettivo e non totale della vegetazione.

In merito all'uso dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glyphosate, si riporta quanto definito nel Decreto dirigenziale del Ministero della Salute del 9 agosto 2016 all'articolo 1: “a decorrere dal 22 agosto 2016 è revocato l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **glyphosate** nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 150/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie”.

Secondo quanto definito nella successiva nota di chiarimento del Ministero della Salute del 7 aprile 2017 n. 14132, le aree non espressamente citate nell'articolo 1 del Decreto di cui sopra come ad esempio quelle cimiteriali ed archeologiche sono escluse dalla revoca dell'impiego.

Relativamente a quanto previsto dal PAN al punto A.5.6.2 “Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida” vengono ribadite alle Autorità locali competenti le seguenti indicazioni:

- sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel Regolamento (CE) n. 1107/09, con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'Allegato del Regolamento (CE) n. 889/08. In ogni caso è comunque escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008. Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frasi di rischio R22 ed irritanti con frasi di rischio R36 e R38, espressamente

- autorizzati per la somministrazione endoterapica;
- è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.

La determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale n° 16828 del 27/10/2016, in accordo con i Servizi di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica e Parchi e Risorse Forestali, recante: “Approvazione Protocollo tecnico che regola i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili” riporta le specifiche tecniche di protezione delle specie ornamentali, floreali e forestali presenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili così come individuate nel successivo paragrafo del presente atto.

I Protocolli tecnici indicano, in termini prioritari e laddove possibile, i mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari, le misure di controllo biologico, il ricorso a trattamenti con prodotti a basso rischio, nonché a quelli contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica. La determinazione riporta inoltre le modalità di controllo della flora infestante secondo quanto previsto al punto A.5.6.1 del PAN. La determinazione è resa disponibile anche nel sito web regionale che riporta i necessari aggiornamenti periodici.

Per l'esecuzione dei trattamenti lungo le strade e le linee ferroviarie il PAN stabilisce la necessità di ridurre e/o eliminare per quanto possibile l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo. In questo caso si deve fare riferimento ai “requisiti minimi ambientali” approvati con Decreto 15 febbraio 2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade” (G.U. n. 55 del 7/3/2017).

Il punto A.5.6 del PAN stabilisce che “fatto salvo quanto previsto in applicazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214 e dei Decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, le Regioni e le Province Autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento”. L'impiego di prodotti fitosanitari in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili contro avversità che rappresentino un rischio igienico sanitario (es. processionaria del pino) e relativa autorizzazione da parte degli Enti competenti sono ammessi previa ordinanza sindacale o provvedimento equipollente che, verificato il rischio sanitario conseguente alla presenza dell'avversità, individui chiaramente le aree nelle quali sussiste tale rischio e l'impossibilità nelle medesime di intervenire con tecniche alternative ai trattamenti chimici.

A.2) Modalità di informazione preventiva e di avviso della popolazione

E' necessaria un'informazione preventiva nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai trattamenti di prodotti fitosanitari. L'informazione alla popolazione generale viene garantita anche dalla consultazione, da parte del cittadino, del sito web nazionale previsto dal PAN che, attraverso programmi nazionali di informazione e sensibilizzazione, fornisce informazioni accurate ed equilibrate circa i potenziali rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari.

L'obbligo di informazione preventiva, tramite applicazione di cartellonistica, da parte degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari è previsto nelle aree specifiche frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili di proprietà pubblica o privata destinata ad uso pubblico o ad uso collettivo da intendersi come aree accessibili ai soli ospiti, clienti e soci, che a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito:

- parchi e giardini pubblici
- campi/impianti sportivi
- aree turistiche e agrituristiche
- aree ricreative

- cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici
- parchi gioco per bambini
- superfici in prossimità di strutture sanitarie
- sentieri natura e percorsi salute
- fitness con attrezzature sportive all'aperto
- piste ciclabili
- aree di sosta
- zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze
- aree monumentali e loro pertinenze
- aree cimiteriali e loro aree di servizio
- aiuole pubbliche
- parcheggi in aree urbane e piazzali di pubblico accesso
- aree o percorsi per la sgambatura degli animali
- aree ove sono presenti colonie feline
- viali alberati
- aree archeologiche
- aree naturali protette (Parchi, Riserve, Aree di Riequilibrio Ecologico, Paesaggi protetti) e i Siti della Rete Natura 2000. Sono escluse le aree agricole in esse ricomprese poiché normate nella parte del presente atto relativa alle indicazioni per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

L'obbligo d'informazione preventiva, secondo quanto stabilito al punto A.2.2 del PAN, è inoltre previsto:

- quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'articolo 9, comma 1, lettera g, punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal D.P.R. n. 55/2012;
- quando previsto da eventuali ed ulteriori norme o prescrizioni specifiche definite dagli Enti Locali territorialmente competenti.

Le informazioni riportate nella cartellonistica sono finalizzate alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità delle aree trattate o nelle aree stesse e devono indicare:

- a) lo scopo del trattamento;
- b) la data del trattamento;
- c) il tempo di riutilizzo dell'area (tempo di rientro) che, ove non riportato nell'etichetta del prodotto distribuito, non potrà essere inferiore alle 48 ore;
- d) il luogo e l'estensione del trattamento (parco, viale, sotto il guardrail ecc.);
- e) l'indicazione dell'avvenuta notifica al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di competenza (es. "questo trattamento è stato notificato all'AUSL in data ... e viene effettuato da personale specializzato");
- f) la sostanza attiva e il formulato commerciale utilizzato;
- g) l'avviso che in caso di condizioni metereologiche avverse il trattamento potrebbe essere rinviato;
- h) l'ufficio competente al quale rivolgersi per eventuali richieste di informazioni.

La zona, oggetto d'intervento, dovrà essere segnalata con cartellonistica adeguata e visibile posta ai bordi della zona stessa, prima dell'inizio del trattamento (almeno 24 ore prima).

La cartellonistica dovrà essere mantenuta per il tempo di rientro e successivamente rimossa.

In relazione alla specifica situazione ed alle caratteristiche del prodotto utilizzato può essere necessaria una delimitazione di tutta l'area allo scopo di limitarne l'accesso.

In caso di trattamenti che interessano una vasta superficie (es. viale alberato, piste ciclabili), per rendere più efficace l'informazione ai cittadini, si potrà integrare la cartellonistica stessa ricorrendo

anche ad avvisi pubblici come comunicati stampa o servizi di informazione da rendere disponibili nei siti web (es. sito del Comune come Responsabile dei trattamenti). Tali avvisi pubblici a mezzo di web o stampa devono essere disponibili al pubblico almeno 24 ore prima della data dell'intervento indicando i luoghi in cui verranno effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari e tutte le informazioni sopra riportate.

In particolari situazioni, da concordare preventivamente con l'Azienda Unità Sanitaria Locale competente, potranno essere definite specifiche modalità di comunicazione.

I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche:

- il materiale deve essere resistente agli urti e alle intemperie;
- le dimensioni devono essere tali da garantire una buona visibilità e comprensione dal punto di normale passaggio delle persone;
- la loro collocazione deve avvenire ad una altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale del passante tenendo conto di eventuali ostacoli;
- le informazioni riportate devono avere caratteri chiaramente leggibili.

Nelle aree di proprietà privata destinate ad uso pubblico (es. parco) o ad uso collettivo (es. agriturismi, società sportive, piscine, campi da golf) non è obbligatoria la segnalazione preventiva qualora i trattamenti siano effettuati quando queste non sono accessibili ad ospiti, clienti e soci.

In ogni caso rimane l'obbligo di osservare il tempo di rientro che ove non riportato in etichetta, non potrà essere inferiore a 48 ore, dall'esecuzione del trattamento alla riapertura delle suddette aree.

È obbligatoria la segnalazione anche per **trattamenti endoterapici**.

A.3) Procedura di notifica dei trattamenti nelle aree specifiche di cui ai punti A.5.4, A.5.5 e A.5.6 del PAN

Chiunque effettua trattamenti utilizzando prodotti fitosanitari nelle aree specifiche di cui ai punti A.5.4, A.5.5 e A.5.6 del PAN, ai fini di adempiere agli obblighi di informazione preventiva prevista dal punto A.2.2 dello stesso PAN, deve effettuare notifica dell'intervento alle Autorità competenti individuate nel Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL, nel Comune e nella Sezione provinciale ARPAE Emilia-Romagna di riferimento.

La notifica deve essere effettuata 10 giorni prima del trattamento (quando possibile) e deve contenere i seguenti elementi:

- a) luogo in cui si effettua il trattamento;
- b) data del trattamento ed orario di inizio;
- c) sostanza attiva utilizzata;
- d) nome commerciale del formulato e relativa Scheda di Sicurezza;
- e) nominativi del personale impiegato nell'utilizzo e distribuzione del prodotto fitosanitario e relativa documentazione che attesti il possesso di titolo abilitante all'impiego;
- f) modalità di trattamento adottate;
- g) caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate e documentazione relativa ai controlli funzionali periodici/taratura e manutenzione obbligatoria in corso di validità;
- h) nominativo del responsabile del trattamento/responsabile di cantiere.

B. Indicazioni per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari

B.1) Segnalazione preventiva e avviso alla popolazione

Le modalità di segnalazione di seguito riportate individuano soluzioni che considerano la necessità

di garantire un'adeguata informazione e tutela della popolazione potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari e, contemporaneamente, l'esigenza di essere facilmente gestibili dagli utilizzatori di tali prodotti.

B.1.1 Le aree potenzialmente frequentate dalla popolazione in prossimità delle quali è obbligatoria la segnalazione del trattamento con prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali sono:

- cortili e aree verdi all'interno dei plessi scolastici e confinanti con gli stessi, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie;
- sentieri natura;
- percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto;
- piste ciclabili;
- aree di sosta e/o dei parcheggi;
- parchi e giardini pubblici;
- campeggi;
- campi sportivi;
- aree ricreative.

Modalità di segnalazione:

l'obbligo di segnalazione del trattamento decorre nei casi in cui la distanza fra il bordo delle aree potenzialmente frequentate dalla popolazione, sopra individuate, ed il limite esterno dell'appezzamento, oggetto del trattamento fitosanitario, è inferiore a 10 metri.

Gli utilizzatori professionali devono segnalare l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari secondo le seguenti modalità:

- per le colture estensive e industriali: prima dell'inizio del trattamento e per tutta la durata dell'operazione sul lato dell'appezzamento trattato, prossimo all'area frequentata dalla popolazione, dovranno essere apposti cartelli, uno all'inizio e uno alla fine con il seguente contenuto: "Trattamento fitosanitario in corso";
- per le colture ortofrutticole e la vite: dall'impianto, o comunque prima dell'inizio dei trattamenti, sino all'estirpazione sul lato dell'appezzamento trattato, prossimo all'area frequentata dalla popolazione, dovranno essere apposti cartelli, uno all'inizio e uno alla fine con il seguente contenuto: "Area soggetta a trattamenti fitosanitari nel periodo" (es. dal 15 marzo al 15 luglio).

In caso di trattamenti effettuati al di fuori del periodo riportato nel cartello sopra descritto (es. trattamenti invernali) occorre utilizzare i cartelli previsti per le colture estensive descritti al punto precedente.

Gli utilizzatori professionali che effettuano trattamenti in aree agricole che si trovano ad una distanza inferiore a 10 metri da piste ciclabili, sentieri natura, percorsi salute e aree di sosta devono sempre segnalare il trattamento tramite il cartello "Trattamento fitosanitario in corso" prima di ogni trattamento.

I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche:

- il materiale deve essere resistente agli urti e alle intemperie;
- deve essere collocato ai confini delle aree agricole oggetto del trattamento in modo tale da garantire una buona visibilità e comprensione dal punto di normale passaggio delle persone;
- la loro sistemazione deve avvenire ad una altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale del passante tenendo conto di eventuali ostacoli;
- le informazioni riportate devono avere caratteri chiaramente leggibili.

La misura del cartello deve essere idonea a contenere le informazioni di cui sopra.

Il cartello non deve essere confondibile con la cartellonistica stradale e/o della sicurezza sul lavoro.

B.1.2 Avviso alla popolazione residente in prossimità di aree agricole.

In caso di civili abitazioni confinanti direttamente con aree agricole soggette a trattamenti, che si trovano a meno dei 10 metri di distanza di cui sopra, è necessario che gli abitanti siano avvisati almeno 24 ore prima, con modalità dimostrabili (es. cartelli, comunicazione scritta, mail ecc..).

B.2) Sistemi di contenimento della deriva

Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle zone adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione con particolare riferimento ai gruppi vulnerabili, è previsto il divieto di utilizzo a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2003 e s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Ad una distanza inferiore di 30 metri, qui definita come “distanza di sicurezza”, i prodotti fitosanitari sopra elencati, non possono essere utilizzati nelle aree agricole prossime a:

- parchi e giardini pubblici;
- campi sportivi;
- aree ricreative;
- cortili e aree verdi all'interno dei plessi scolastici, scuole dell'infanzia, asili nido, centri diurni per l'infanzia;
- parchi gioco per bambini;
- superfici in prossimità di strutture sanitarie e Istituti di cura.

Tale elenco potrà essere integrato dalle Autorità Sanitarie competenti attraverso disposizioni locali sulla base di specifiche valutazioni del rischio sanitario tenendo in considerazione anche la tutela della salute della popolazione residente.

La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia, nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e Istituti di cura, è consentita esclusivamente al di fuori dell'orario di apertura di tali strutture ed in ogni caso preferibilmente tra le ore 19:00 e le ore 07:00.

Non è necessario mantenere la distanza di sicurezza nel caso di utilizzo di “macchine irroratrici a recupero (tunnel)” oppure qualora la coltura sia all'interno di una serra chiusa.

Fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato e fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dell'Autorità locale competente, la distanza di sicurezza è ridotta a 10 metri, così come previsto al punto A.5.6 del PAN, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

– per i trattamenti insetticidi, fungicidi, acaricidi:

a) nelle colture arboree:

- 1) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera antideriva artificiale equivalente, tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
- 2) presenza di una rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che arriva fino a terra;
- 3) utilizzo di sistemi di regolazione della direzione del flusso d'aria (es. convogliatori d'aria a torretta, manichette flessibili o deflettori posizionati nella parte superiore di macchine con disposizione degli ugelli a raggiera) in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
- 4) utilizzo di sistemi per la regolazione della quantità di aria (es. utilizzo di atomizzatori con ventola spenta oppure paratie per esclusione parziale del flusso d'aria) in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria;

- 5) in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l'interno dell'appezzamento;
 - 6) uso di coadiuvanti antideriva.
- b) nelle colture erbacee:
- 1) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera antideriva artificiale equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
 - 2) presenza di una rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che arriva fino a terra;
 - 3) utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria;
 - 4) utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva nonché dotate di ugello asimmetrico di fine barra;
 - 5) in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l'interno dell'appezzamento;
 - 6) uso di coadiuvanti antideriva.

– **per i trattamenti con erbicidi:**

- 1) utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria;
- 2) impiego di ugelli antideriva o di una campana antideriva (quest'ultima nel caso di applicazioni localizzate). Le barre debbono comunque essere dotate di ugello asimmetrico di fine barra.

In pieno campo è vietata la distribuzione di prodotti fitosanitari con macchine irroratrici a cannone. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari devono effettuare la regolazione delle attrezzature irroranti in base alle caratteristiche delle colture da trattare con particolare riferimento al volume da utilizzare, alla direzione e alla velocità del getto d'aria.

La distribuzione dei prodotti fitosanitari può avvenire solamente in condizioni tali da non comportare alcuna visibile deriva.

Assicurarsi che durante il trattamento non siano presenti persone nelle immediate vicinanze dell'area trattata e, all'occorrenza, sospendere immediatamente il trattamento.

Le applicazioni debbono essere effettuate con una velocità di avanzamento non superiore a 6 km/h, al fine di ottenere un ulteriore contenimento della deriva.

C. Monitoraggio e controllo

Ai fini di una corretta valutazione del rischio sanitario e ambientale e della biodiversità è fondamentale l'effettuazione di idonei monitoraggi.

Tali monitoraggi devono riguardare la ricerca delle sostanze attive fitosanitarie o loro derivati nelle acque superficiali sotterranee, nelle acque destinate al consumo umano e animale, negli alimenti e in eventuali altre matrici individuate dal Piano di controllo sulla "produzione, commercio e utilizzo dei prodotti fitosanitari".

Un ulteriore contributo può inoltre derivare dalla conoscenza degli eventuali danni alla fauna stanziale migratoria, alla ittiofauna ed alla entomofauna.

Nei casi di accertamento di danni alla fauna stanziale migratoria e alla ittiofauna, gli Organi istituzionali preposti (Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri, Polizia Provinciale e Guardie Ecologiche Volontarie) devono rivolgersi ai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle AA.UU.SS.LL. di competenza per definire le modalità di indagini da esperire e l'individuazione del laboratorio di riferimento per l'esecuzione delle indagini analitiche.

I risultati di tali monitoraggi saranno utilizzati per la pianificazione e la programmazione dell'attività di vigilanza e controllo degli anni successivi.

Entro 2 anni dall'approvazione delle presenti Linee di Indirizzo è effettuata a cura dei Servizi regionali (Fitosanitario, Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica e Parchi e Risorse Forestali) una specifica attività di valutazione in merito alla loro applicazione.

Il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, definisce annualmente il "Piano di controllo sulla produzione, commercio e utilizzo dei prodotti fitosanitari" e demanda alle Regioni attraverso le AA.SS.LL. e ARPAE (oltre ai NAS e Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) i relativi accertamenti.

Le norme di riferimento da applicare nell'attività di vigilanza, a carico degli utilizzatori professionali, sono:

- il Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n.150 "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" in merito agli obblighi derivanti da: formazione, riduzione dei rischi nelle aree specifiche, dati di utilizzazione e manipolazione stoccaggio e trattamenti dei relativi imballaggi, controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari;
- il Decreto Legislativo 17 aprile 2014 n. 69 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del Regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il Regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari" in merito allo stato di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, al controllo documentale delle etichette, al rispetto delle prescrizioni di etichetta;
- il Decreto Legislativo 9 agosto 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (e s.m.i.) in merito alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" in merito alla possibilità di sospendere o revocare l'abilitazione all'acquisto ed utilizzo;
- il Codice penale.

L'attività di controllo può essere effettuata anche dall'Autorità Sanitaria per la salute pubblica se è stata emessa ordinanza dal Sindaco; in questo caso viene applicato il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L.

Indicazioni per la corretta applicazione delle disposizioni previste al paragrafo A.5.6 del PAN per quanto concerne la classificazione di pericolo dei prodotti fitosanitari da utilizzarsi nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

Il 1° giugno u.s., ai sensi dell'art. 61 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP), si è concluso il periodo di moratoria concesso per le miscele, tra cui i prodotti fitosanitari, etichettate ed imballate secondo la direttiva 1999/45/CE (DPD). A partire dalla suddetta data, pertanto, tutti i prodotti fitosanitari presenti in commercio dovevano essere imballati ed etichettati secondo i requisiti previsti dal citato Regolamento.

Ciò premesso, si ritiene necessario fornire agli utilizzatori professionali indicazioni in merito alla classificazione CLP dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione, o da gruppi vulnerabili, in conformità ai requisiti del PAN.

Si fa riferimento, in particolare, al seguente paragrafo del capitolo A.5.6 del PAN "*Nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno dei plessi*

scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2003 e s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008. Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri”.

Tabella

Indicazioni di pericolo (frasi H) corrispondenti alle classificazioni “Tossico” e “Molto Tossico” e alle frasi di rischio R, previste per i prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, in conformità ai requisiti del PAN. Le indicazioni fornite sono state prodotte dal Coordinamento Tecnico Scientifico (CTS) e allegate al verbale dell’incontro che si è tenuto a Roma il 5 giugno 2017.

| Classificazione secondo D.Lgs. n. 65/2003 DPD | | Classificazione secondo Regolamento n. 1272/2008 CLP | |
|--|-----------------------------------|---|---|
| R23 | Tossico per inalazione | H330 | Letale se inalato |
| | | H331 | Tossico se inalato |
| | | H370 | Provoca danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) |
| | | H371 | Può provocare danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) |
| | | H372 | Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) |
| | | H373 | Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) |
| R24 | Tossico per contatto con la pelle | H310 | Letale a contatto con la pelle |
| | | H311 | Tossico a contatto con la pelle |
| | | H370 | Provoca danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) |
| | | H371 | Può provocare danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è |

| | | | |
|------------|---|-------------|---|
| | | | accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) |
| | | H372 | Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) |
| | | H373 | Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) |
| R25 | Tossico per ingestione | H300 | Letale se ingerito |
| | | H301 | Tossico se ingerito |
| | | H370 | Provoca danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) |
| | | H371 | Può provocare danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) |
| | | H372 | Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) |
| | | H373 | Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) |
| R26 | Molto tossico per inalazione | H330 | Letale se inalato |
| | | H370 | Provoca danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) |
| R27 | Molto tossico per contatto con la pelle | H310 | Letale a contatto con la pelle |
| | | H370 | Provoca danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) |
| R28 | Molto tossico per ingestione | H300 | Letale se ingerito |
| | | H370 | Provoca danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) |
| R40 | Possibilità di effetti | H351 | Sospettato di provocare il cancro |

| | | | |
|------------|---|--------------|--|
| | cancerogeni-prove insufficienti | | (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) |
| R42 | Può sensibilizzazione provocare per inalazione | H334 | Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato |
| R43 | Può sensibilizzazione provocare per contatto con la pelle | H317 | Può provocare una reazione allergica della pelle |
| R60 | Può ridurre la fertilità | H360F | Può nuocere alla fertilità (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) |
| R61 | Può danneggiare i bambini non ancora nati | H360D | Può nuocere al feto (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) |
| R62 | Possibile rischio di ridotta fertilità | H361f | Sospettato di nuocere alla fertilità (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) |
| R63 | Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati | H361d | Sospettato di nuocere al feto (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) |
| R68 | Possibilità di effetti irreversibili | H341 | Sospettato di provocare alterazioni genetiche (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) |